

Sostiene che di tale sua tesi per gli assicuratori se ne ha una conforme nell'accordo Barbareschi, il quale appunto stabilisce che per l'indennità di anzianità, in attesa di un nuovo contratto collettivo si debba tener conto per il calcolo di tale indennità dell'intera retribuzione.

Illustra il recente accordo intervenuto per i bancari e ritiene che se il Consiglio ha stabilito per la 13^a mensilità la corrispondenza dell'intera retribuzione (busta), dato che il Contratto collettivo di lavoro prevede che l'Istituto debba corrispondere al personale una 14^a e 15^a mensilità, per stabilire l'entità di queste bisogna seguire lo stesso criterio adottato per la 13^a mensilità anche considerando che quando è stato stipulato il Contratto collettivo di lavoro attualmente vigente esisteva una sola voce di stipendio.

Ambrosi - Legge l'art. 3 dell'accordo Barbareschi.

Pizzaniti - Rilevato che se si deve tener conto di tutte le indennità per il calcolo dell'indennità di anzianità anche giuridicamente si potrebbe sostenere che dette indennità devono essere calcolate per stabilire la 13^a - 14^a - 15^a